



Firenze

Avvocatura Distrettuale dello Stato

Risposta a nota

REGISTRI

Partenza N.°

Ct. 3200/15
Avv. Pizzorno

Oggetto: Corsi Alba c/ Ministero della Pubblica Istruzione.

uspli@postacert.istruzione.it

All'Ufficio Scolastico Prov.le
Ufficio Legale
P.zza Vigo 1
57123 LIVORNO

drto@postacert.istruzione.it

All'Ufficio Scolastico Regionale
Via Mannelli 113
50132 FIRENZE

Si trasmette il ricorso ex 414 cpc notificato il 28.8.2015 e si ritiene che alla difesa erariale possa provvedere direttamente codesta Amministrazione. Come è noto, a seguito dell'entrata in vigore del d.leg.vo 31.3.1998 n. 80 restano "attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro le controversie di cui all'art. 68 del decreto legislativo 3.2.1993, n. 29" ... relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998" art. 45, c. 17, d.leg.vo n. 80/98). L'art. 417 bis del codice di procedura civile inserito dall'art. 42 del d.leg.vo n. 80/98, dispone, per quanto ora interessa, in merito alla rappresentanza e difesa delle Amministrazioni Statali o ad esse equiparate le quali, limitatamente al primo grado, stanno in giudizio avvalendosi dei propri funzionari, "salvo che l'Avvocatura dello Stato ..., ove vengano in rilievo questioni di massima od aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici delle amministrazioni interessate nonché al Dipartimento della Funzione Pubblica...". Poiché dalla lettura degli atti trasmessi non si tratta di "questioni di massima" (quali ad es. ai sensi dell'art. 68 bis decr. leg.vo 29/93 "questioni concernenti l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale sottoscritto dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 45 e seguenti") si invita a provvedere direttamente alla difesa erariale, notiziando nel merito la Scrivente. Si resta a disposizione per quanto altro occorrer possa.

L'Avvocato dello Stato
(Stefano Pizzorno)

L'Avvocato distrettuale f.f.
(Gianpi Cortigiani)

/bb
30 gennaio 2016

1/8
An 21 me II. 1965

STUDIO LEGALE
Avv. Donatella MARTORELLA
Via Dietro La Pieve n. 3
Tel. e Fax: 0565 918230 - Cell. 339 8460550
57037 PORTOFERRAIO (LI)
C.F. MRT DTL 83R44 G912X - P.I. 01663770491

TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C. CON ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

Jan 23/6/16

Per la Ricorrente:

Corsi Alba -CRSLBA65A45D403Y- nata a Empoli il 05.gennaio 1965 e residente in Marciana

Marina Via Marteri di Corfù e Cefalonia n 1, rappresentata e difesa, come da procura in calce al

presente ricorso, dall'Avv.to **Donatella Martorella** C.F.MRTDTL83R44G912X, ed elettivamente

domiciliata presso il suo Studio Legale sito in Portoferraio, Via Dietro la Pieve n. 3. Il sottoscritto

Avvocato **Donatella Martorella** dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche al

numero di Fax 0565-918230- Pec.: donatella.martorella@pec.it

RICORRENTE

CONTRO

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IN PERSONA DEL MINISTRO
PRO TEMPORE, con sede in 00153 Roma Largo Trastevere n. 76/A (C.F.: 80185250588),
domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO in Firenze Via degli Arazzieri, 4 - C.A.P.
50100

CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, IN PERSONA DEL DIRIGENTE PRO
TEMPORE, con sede in Firenze 50136 , Via Mannelli n. 113, domiciliato ex lege presso
l'AVVOCATURA DELLO STATO in Firenze Via Via degli Arazzieri, 4 - C.A.P. 50100

CONTRO

23 06 16

La Docente risulta in possesso dei seguenti titoli: Laurea in biologia, (doc. n.1) conseguito presso l'Università degli di Firenze nell'anno 1993, abilitazione come biologa (doc n. 2) master Universitario I livello in Alimenti, alimentazione e nutrizione conseguito presso l'Università di Roma Tor Vergata il giorno 29.05.2009 (doc n.3) master Universitario II Livello in Natura e Scienza, Episteme e Didattica presso l'Università di Roma Tor Vergata datato 25.10.2010 (doc n.4) , master in Teoria generale delle Scienze naturali presso l' università degli studi Guglielmo Marconi (doc n.5) Master in Principi delle scienze naturali datato 04.05.2012 (doc n.6) attestazione NEOL Inglese Online per insegnanti livello B2 datata 19.12.2011 (doc n. 7) ed abilitazione PAS - Percorso abilitante speciale all' INSEGNAMENTO – conseguita presso l' Università di Pisa in data 24.07.2014 e datato 03.06.2015 Percorso classe di abilitazione A059 matematiche e scienze nella scuola secondaria di primo grado (doc n.8)

oooOOOooo

1. La ricorrente è inserita nelle Graduatorie di Circolo di Istituto di **SECONDA FASCIA**, con le seguenti classi di concorso, per scuola secondaria di I grado classe di concorso **A059 Scienze matematiche, Chimica e Fisica** –punteggio 105– (doc n.9). Inoltre la stessa ricorrente è precaria, e presta servizio in maniera continuativa (anche se con i soliti contratti a termine 30.06) fin dall' anno 2007 (l' istituto scolastico di Rio nell' Elba) all' anno 2015 –30.06.2015– presso l'Istituto Comprensivo di Marciana Marina come da copia della dichiarazione sostitutiva dei servizi prestati che si rimette in allegato (doc n.10),.

2. Nel maggio 2014 la ricorrente avanzava domanda cartacea di inserimento in GAE – graduatoria ad esaurimento– che si rimette in allegato (doc n.11) ma, La Sig.ra Corsi –**nonostante in fase di abilitazione PAS**–conseguita nel mese di luglio 2014– è stata esclusa.

L' abilitazione PAS è stata introdotta con decreto ministeriale n. 249/2010 e la finalità di tale abilitazione era quella appunto di attribuirgli valore concorsuale al fine di consentire ai docenti precari l'accesso alle graduatorie GAE ed ottenere finalmente, dopo anni di precariato e sacrifici, una stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro.



Purtroppo il sistema italiano è questo. Arriva un nuovo governo e rivoluziona ogni elemento disposto precedentemente, cercando di non attribuire nessun valore a tali abilitazioni, costringendo questi precari a fare un concorsone se vogliono sperare in un posto di lavoro a tempo indeterminato!!!!

La ricorrente ha un'abilitazione all' insegnamento ed in quanto tale ha il pieno diritto ad essere inserita in graduatoria ad esaurimento della Provincia di Livorno.

La Sig.ra Corsi se ottiene l'inserimento in GAE Provincia di Livorno, essendoci n. 8 posti disponibili, con il punteggio acquisito ossia 105 Punti avrebbe il posto a tempo indeterminato assicurato, in quanto, nella GAE Fascia III Classe di concorso .A059 di cui si rimette copia in allegato (doc n.12) sarebbe seconda, considerando, tra l' altro, che all' interno della GAE vi fa parte un solo docente.

La Sig.ra Corsi vive all' Isola d' Elba e per acquisire tale abilitazione PAS si è dovuta recare per ben un anno presso l'Università di Pisa per 4 volte alla settimana. La retta pagata per effettuare tale abilitazione ammontava a circa €. 2.500,00 oltre a tutte le spese di traghetto ed auto/treno che ha dovuto sopportare per poter conseguire tale titolo.

La ricorrente dopo avere partecipato costantemente ha tutte le lezioni settimanali ha dovuto superare degli esami fino ad acquisire tale titolo abilitativo.

Una volta ottenuta l' abilitazione, avere speso fior di quattrini!!! lo Stato italiano non gli permette di fare domanda in GAE al fine di consolidare il propri rapporto di lavoro.

La situazione degli abilitati PAS è analoga a quella dei DM 85 che sono stati inseriti in GAE ,delle SISS e dei dei diplomati magistrali.

Per quest' ultimi ci sono state delle pronunce importanti che hanno ordinato l' inserimento al MIUR dei precari. Infatti, sulla questione è intervenuto ben due volte il Consiglio di Stato che, prima con Sentenza del 22.10.2014 e poi con Ordinanza n. 1089 dell'11.03.2015 ha ammesso nelle GAE 3000 precari, ritenendo illegittima la loro esclusione .La questione era nata quando il Consiglio di Stato, Sezione seconda, all'Adunanza di sezione del 5 giugno 2013, in riferimento al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, numero affare 04929/2012, con parere n. 03813/2013 dell'11 settembre 2013, aveva spiegato come *"prima dell'istituzione della laurea in Scienza della Formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi*



quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'articolo 53 R. D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'articolo 197 D. L. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D. M. 10.03.1997, dall'articolo 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012.

La domanda giudiziale di annullamento del D.M. 235/2014 nella parte in cui impediva l'inserimento dei diplomati magistrali era stata però respinta dal T.A.R. Lazio con sentenza breve n. 7858/2014, ancora oggi confermata da diverse pronunce (vedi Ord. Tar sez. III bis n. 5233/2014).

16. Da ultimo il Consiglio di Stato, è andato oltre e con Ordinanza n. 4834/2014 ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza negativa del Tar Lazio con la seguente motivazione.

"Considerato che, ad una prima sommaria deliberazione propria della fase cautelare, sono emersi i particolari profili della vicenda che meritano un più adeguato approfondimento in sede di cognizione piena ed esauriente; Considerato che nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti in causa, sembrerebbe prevalere nella presente fase cautelare l'interesse degli appellanti all'ammissione con riserva alle graduatorie ad esaurimento; Ritenuto che sussistano, in tal senso, i presupposti di cui all'articolo 98 del codice del processo amministrativo per l'accoglimento dell'istanza cautelare, al fine della sollecita definizione del giudizio di merito, comportando l'esecuzione della sentenza impugnata un danno grave e irreparabile per la posizione degli appellanti che altrimenti non potrebbero aspirare alla progressione in graduatoria cui è correlata l'ammissione in ruolo; Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare".

Analoghe motivazioni hanno portato nuovamente il Consiglio di Stato in data 11.03.2015 a confermare il proprio orientamento, immettendo nelle GAE i docenti esclusi in un primo momento.

Si dimette inoltre il provvedimento assunto del M.I.U.R. in data 12.03.2015, con il quale disponeva l'esecuzione della Sentenza n. 28/2015 del Tribunale di Massa Sez. Lavoro. Il Tribunale in quella occasione a fronte del ricorso promosso da una docente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento relative al triennio 2011-2014, accoglieva le doglianze dell'insegnante e ordinava



all'Ufficio Scolastico Territoriale di reinserirla nella graduatoria ad esaurimento. Il M.I.U.R. con il provvedimento, Prot. 743 del 12.03.2015 AOOUSPMSUO10, disponeva l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento di 3^a fascia (doc. 13). In data 11.06.2015 il Tribunale di Pordenone – Sez. Lavoro – Giudice Dott. Angelo Riccio Cobucci, in merito al procedimento n. 310/2015 R.G.L. ha emesso sentenza, (doc. 14) legiferando sia in merito alla giurisdizione che sul periculum in mora, ordinando l'annullamento del provvedimento di esclusione dei ricorrenti dalle Graduatorie ad Esaurimento per la Provincia di Pordenone e per l'effetto disponeva l'inserimento degli stessi anche attraverso la riattivazione delle funzioni delle piattaforma telematica. Sulla giurisdizione, il Giudice ha rilevato, che "essendo un diritto soggettivo, che più volte la suprema corte ha espresso pareri concordanti nel distinguere ciò che è materia del Giudice Amministrativo da ciò che concerne la cognizione del Giudice Civile. In materia di Graduatorie Permanenti del personale docente della scuola la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, venendo in esso assunti la capacità e i poteri del datore di lavoro, di fonte al quale sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione delle graduatoria utile per l'eventuale assunzione (Cass. SS.UU. n. 27991/2013)". "Altrettanto il Consiglio di stato ha ribadito in materia di Graduatorie ad esaurimento del personale docente scuola che le controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti appartengono alla giurisdizione ordinaria".

Inoltre sul periculum in mora, richiamando il DDL sulla Buona Scuola, confermando che "che il mancato inserimento dei ricorrenti nella terza fascia delle GAE fin dalla domanda, possedendo gli stessi il titolo abilitante, ha fatto loro perdere la possibilità di assunzione in ruolo in quanto tali graduatorie sono utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato. Il Disegno di Legge di riforma della scuola al comma 2 dell'art. 8 stabilisce proprio che i docenti interessati al piano straordinario di assunzione saranno quelli iscritti a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente. Esiste quindi un pericolo grave ed irreparabile per i docenti i quali, non vedendosi riconosciuto il diritto all'inserimento nelle GAE della Provincia di Pordenone, non avranno nessuna possibilità di partecipare alle assunzioni previste dalla riforma della scuola appena approvata né a



supplenze future in quanto le Graduatorie esistenti con decorrenza dal 1.9.2015 perderanno efficacia. Va ritenuta pertanto la fondatezza delle ragioni espresse dagli odierni ricorrenti”.

Alle luce delle sopra motivazioni, il Giudice di Pordenone, Dott. Angelo Riccio Cobucci, ha accolto la domanda proposta dai docenti, in via d’urgenza ex ricorso 700 c.p.c. ordinando l’annullamento del provvedimento di esclusione dei ricorrenti dalle Graduatorie ad Esaurimento per la Provincia di Pordenone e per l’effetto dispone l’inserimento degli stessi anche attraverso la riattivazione delle funzioni della piattaforma telematica.

Tale pronunce riguardano i diplomati magistrali ma tale decisioni dovranno essere necessariamente estese anche agli abilitati PAS e TFA! Se così non fosse, si realizzerebbe una discriminazione nei confronti di quest’ ultimi!

Ad avviso della scrivente gli abilitati PAS **–nelle fattispecie laureata con abilitazione–** dovrebbero avere maggior diritto all’ accesso in GAE rispetto ad un semplice diplomato magistrale.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, ritiene di dover proporre ricorso d’urgenza per l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento (GAE).

MOTIVI IN DIRITTO

1-SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell’attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro.

Esiste, infatti, un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di stato secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta “diritto soggettivo” poiché concerne una “pretesa” (all’ inserimento in graduatoria) i cui fatti costitutivi corrispondono al possesso di un abilitazione attenuta nei modi previsti dalla legge.

Si citano precedenti giurisprudenziali a sostegno di tale tesi in ordine cronologico decrescente.



*-Consiglio di Stato, Sez VI, n. 5794 del 24.11.2014 "In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di **inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti**, anche sulla base di pregressa partecipazione a concorsi, **in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili**, con la conseguenza che è comunque esclusa ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali (Riforma della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez III-bis, 23 aprile 2014, n. 4414)*

*-Cassazione Civile Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.07.2014 " In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con **richiamo alle controversie promosse per l' accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.LGS 16.04.1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario**, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro (ART 5 DEL D.LGS 30 MARZO 2001, N. 165),**di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi**, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l' eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l' inerenza a procedure concorsuali –per le quali l' art 63 del d.lgs 30 marzo 2011, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto trattasi, piuttosto, dell' inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono disponibili;*

*-Tar lazio, Roma, Sezione III Bis, n. 4337 del 19.04.2014 " Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell' art 63, c.4, D.lgs 165/2011 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall' art 401 D.Lgs 297/1994, **caratterizzata dall' inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti** (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), **la quale è preordinata al conferimento della cattedre che si rendono mano a mano disponibili**; infatti l' assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell' atto di approvazione, colloca che le procedure così articolate fuori dall' ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali **sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice ordinario sulle***



controversie riguardanti l' inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all' assunzione"

-Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013 "Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento d'incarichi a tempo indeterminato e determinato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA). Al di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l' Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali (riforma TAR Lazio Roma, Sezione III bis, n. 5376/2013).

Si osserva, inoltre, che, a differenza della domanda avanzata innanzi al Consiglio di Stato (che è portata alla sentenza n. 1973/2015 con la quale è stato annullato il D.M. 235/2014, giudizio instaurato in primo grado prima dell' emanazione della graduatorie ad esaurimento ed incentrato sull' annullamento del suddetto Decreto Ministeriale), con il presente ricorso viene chiesto l' accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui, esclude la possibilità alla ricorrente di essere individuata quale destinatario di un contratto a tempo indeterminato.

Tale prospettazione è in perfetta corrispondenza anche quanto previsto dallo stesso **DM 235/2014** di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, che **all' art 11, comma 6**, stabilisce **"La giurisdizione in materie di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione del Giudice di Lavoro".**

FUMUS BONIS IURIS

SULLA ILLEGITTIMITA' DEGLI ATTI MINISTERIALI CHE NON HANNO CONSENTITO ALLA RICORRENTE DI ESSERE INSERITA NELLE GAE –GRADUATORIE AD ESAURIMENTO–

1-Circa il sistema di reclutamento dei docenti

Per poter meglio approfondire le ragioni che soggiacciono alla specifica domanda formulata dalla ricorrente di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, è opportuno,



preliminarmente, analizzare compiutamente il funzionamento dell' attuale sistema di reclutamento dei docenti.

L' art 1 della legge 124/1999 ha modificato le modalità di reclutamento a regime del personale di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli ed esami e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.

L' articolo citato ha sostituito l' art 399 del D.lgs 297/1994 nei seguenti termini. Art 399 _Accesso ai ruoli- 1. L' accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d' arte, ha luogo, per il 50 % dei posti al tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all' art 401".

L' accesso ai ruoli, secondo la disposizione sopra citata, avviene per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e. per il restante 50% attingendo dalle graduatorie permanenti richiamate.

Le graduatorie per l' insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia, ai sensi dell' art 1, commi 2 e 7, del Decreto legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito,. Con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti.

-PRIMA FASCIA , riservata ai sensi dell' art 401 del D.lgs 297/ 1994 (come sostituito dall' art 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

-SECONDA FASCIA costituita dai docenti che abbiano superato, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999, possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per solo titoli;

-TERZA FASCIA, numericamente più cospicua. Costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria perm l' assunzione del personale non di ruolo.



La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla Legge 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di ABILITAZIONE e/o TITOLO ABILITANTE all' insegnamento comunque posseduti.

In altre parole la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l' approdo ordinario in ogni percorso di ABILITAZIONE in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla L. 124/199.

2-SULL' ABILITAZIONE PAS E SUL DIRITTO ALL'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE).

E' opportuno specificare in maniere pacifica e dettagliata in che cosa consiste l' abilitazione PAS --
- Percorsi abilitanti speciali -, per dimostrare che la ricorrente sin dal momento del suo conseguimento, aveva il legittimo diritto di vederne produrre gli effetti legali di ammissione ai canali di conferimento di incarico e attribuzione dei relativi punteggi, avendo le conoscenze e competenze indispensabili per insegnare nella scuola secondaria di I grado.

IL DM 249/2010 all' art 15, comma 1 bis andava ad istituire i percorsi abilitativi speciali -PAS- finalizzati al conseguimento dell' abilitazione all' insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

A tali percorsi abilitanti istituiti presso atenei e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica potevano partecipare art 1 ter DM 249/2010 i docenti non di ruolo, che sprovvisti di abilitazione, abbiano maturato a decorrere dall' anno scolastico 1999/2000 fino all' anno scolastico 2011/2012 incluso almeno 36 mesi di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale."

LA RICORRENTE RICOPRENDO DA ANNI POSTI VACANTI (V.DI ORDINE DI SERVIZI Già ALLEGATI) aveva tutti i requisiti almeno 36 mesi di servizio al fine di accedere ai PAS per ottenere il titolo abilitante all' insegnamento.

Tale decreto ministeriale era stato istituito ed approvato al fine formare personale da abilitare all' insegnamento, tamponando la mancanza di bandi concorsuali prodottasi da anni 1999 al 2012.



Pertanto in virtù di quanto sopra è corretto ritenere che i suddetti corsi di specializzazione abbiano VALORE CONCORSUALE!!!

Oggi sulla base della legge Buona scuola gli abilitati PAS e TFA non possono accedere in GAE ma per ambire ad un'eventuale posto di ruolo, dovranno affrontare l'ennesimo concorso"

Tale previsione di reclutamento degli insegnanti risulta lesiva di quelli che sono i principi più importanti dell'agire amministrativo.

SE gli abilitati PAS non viene riconosciuto valore concorsuale si verrebbe a creare una discriminazione nei confronti dei diplomati magistrali (che hanno un semplice diploma ottenuto alla fine di studi di durata quadriennale) per le quali sono stati riaperti i termini per l'immissione in GAE.

A questo punto viene naturale domandarsi: perché si è fatto acquisire tale abilitazione con enormi spese affrontate (la ricorrente è dell' Isola D' Elba e lo scorso anno per ben 4 volte alla settimana dove recarsi presso l' ateneo Pisano al fine di seguire le lezioni con tutte le ingenti spese affrontate) quando i precari vengono messi nuovamente alla prova con un nuovo concorso??

Appare davvero un' ingiustizia!! Per un governo l'abilitazione PAS ha valore concorsuale..il governo cambia!!! E tali abilitazioni vengono considerate carta straccia!!non tenendo minimamente conto delle ingenti spese sostenute e degli enormi sacrifici fatti per poter ottenere tali abilitazioni sperando in un posto lavorativo definito!!!

Preme evidenziare che al momento abbiamo due pronunce recentissime -luglio 2015- Giudice del lavoro di Cremona e GDL di Terni che hanno accolto il ricorso d' urgenza ex 700 per inserimento in GAE presentato l'uno da un abilitato TFA e l' altro da un abilitato PAS ed ordinato al MIUR l' inserimento in GAE come risulta da n. 2 copie articoli orizzonte scuola che si rimettono in allegato -Doc n 15-.

Inoltre senza niente togliere alcunché ai Diplomati magistrali è evidente che il percorso di studi effettuato dall' odierna ricorrente è di altro spessore e preparazione.



Infatti il diplomato magistrale ha fatto degli studi nella scuola superiore della durata di 4 anni. Mentre la ricorrente ha un titolo di studio superiore ossia la laurea in biologia, ha l'abilitazione ad esercitare l'attività di biologa oltre ad avere conseguito numerosi master e l'abilitazione PAS.

Abbiamo numerose pronunce che consentono l'inserimento in GAE dei diplomati magistrali e che necessariamente dovranno estendersi anche agli abilitati PAS. Fra le numerose pronunce ---- T.A.R. Lazio con sentenza n. 1299/2014 ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale: *"1. I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a. s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna... nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994". Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), nel dettare le norme primarie alle quali deve attenersi il regolamento relativo alle procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti, all'art. 402, ha previsto quanto segue: comma 1. "... ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado... è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998 n. 323, relativo al "Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore" all'art. 15 comma 7, espressamente ha previsto che, "I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano permanentemente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio*



1974 n. 419, di istituzione dei corsi sperimentali, all'art. 4, intitolato "Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali" espressamente prevede: "Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione". Ciò premesso, il Collegio concorda con l'assunto del ricorrente secondo cui, a prescindere da alcuna specificazione del titolo quale "maturità magistrale ad indirizzo linguistico", il corso di studi sostenuto fosse quello sperimentale, atteso che il diploma rilasciato richiama espressamente l'art. 4 D.P.R. n. 419/1974. Come correttamente rilevato nella nota del 26.10.2012, "il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa in più, senza modificarne la tipologia basata esclusivamente su una presunta diversità delle materie dei corsi intrattenuti all'epoca degli istituti magistrali", a nulla rilevando la diversità dei percorsi di studi seguiti ... il Collegio condivide l'orientamento del Consiglio di Stato richiamato da parte ricorrente, secondo cui "la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto Magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge anche qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria. In sostanza, a prescindere dall'interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, rappresenta titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale, anche perché l'equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma di maturità linguistica al termine di corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici (Consiglio di Stato VI Sezione 3 dicembre 2009 n. 7550)". A tale indirizzo giurisprudenziale – tra l'altro nel solco delle analoghe sentenze più risalenti nel tempo citate da



parte ricorrente – aveva anche aderito espressamente la stessa amministrazione resistente con la nota di indirizzo n. 2870 del 26 ottobre 2012, in cui, nel riconoscere in via generale validità al diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali come titolo di accesso al concorso di scuola primaria in oggetto, aveva rilevato come lo stesso bando avesse previsto solamente di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, "senza ulteriore specificazione". Al riguardo, "non può non rilevarsi la manifesta disarmonia tra il contenuto di tale nota ed il successivo atto di indirizzo n. 3123 del 14 novembre 2012, pure impugnato in questa sede che, pur del primo dichiarandosi un "seguito", avverte la necessità che nel titolo di studio del candidato venga specificata la dicitura "maturità magistrale ad indirizzo linguistico"... giustificata dal fatto di comprovare l'acquisizione da parte del candidato di conoscenze e competenze indispensabili per l'attività di insegnamento nella scuola primaria; (cfr. ex lultis Tar Campania, Napoli, sez. VII, n. 4485/2013 del 25 settembre 2013). In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti".

Dello stesso avviso si sono inoltre dimostrati i magistrati del TAR Piemonte, i quali in una recente sentenza n. 110/2014 del 18.01.2014 hanno ribadito che "La previsione di una preferenza, nella forma dell'automatica anteposizione in graduatoria, per i candidati laureati ovvero in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia conseguita mediante concorso, risulta immediatamente lesiva e finisce, di fatto, per estromettere dagli incarichi di insegnamento soggetti quali le odierne ricorrenti, che hanno conseguito il diploma abilitante ed hanno iniziato l'attività di insegnamento in un periodo nel quale non era richiesto altro titolo per l'accesso alle selezioni".

Ed infine, si richiamano le due pronunce del Consiglio di Stato del 22.10.2014, n. 4834 e del 11.03.2015 citate in premessa.

Come già più volte ribadito se è stato disposto l'inserimento in GAE dei diplomati magistrali, DM 85 dei SISS dovrà necessariamente e per non creare situazioni discriminanti ordinare l'inserimento in Gae di PAS.



SULLA VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO, INGIUSTIZIA MANIFESTA

La scelta operata dall'amministrazione è gravemente lesiva del diritto della ricorrente, docente precaria, di partecipare in condizioni di parità al percorso di accesso al pubblico impiego (Art. 51, Costituzione Italiana, ed art. 21 comma 3 della **Dichiarazione Universale dei Diritti Umani**: **"ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese"**), in ragione delle capacità professionali ritenute utili all'Amministrazione (Art. 51 e 97 Costituzione), come uno dei modi in cui si può esprimere la sua personalità, con possibile attuazione del diritto al lavoro (Art. 2 e 4 Costituzione).

In definitiva il mancato inserimento nelle GAE penalizza ingiustamente e paradossalmente la ricorrente che, non solo non ha potuto aspirare ad avere incarichi annuali ma, oggi, si vedrà altresì estromettere dalla possibilità di conseguire la stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro sulla base delle indicazioni fornite dal Governo secondo il quale si provvederà ad eliminare le graduatorie ad esaurimento mediante l'assunzione a tempo indeterminato di tutti coloro che vi rientrano (si rinvia alle successive deduzioni relative al periculum in mora).

Il diritto al lavoro previsto dalla nostra Costituzione può e deve quindi essere letto in continuità con le norme europee, interpretate, a loro volta, dalla Corte di Strasburgo, così come anche il Consiglio di Stato suggerisce: *"In base ad un principio applicabile già prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il giudice nazionale deve prevenire la violazione della Convenzione del 1950 (CEDU, 29-02-2006, Cherginets c. Ucraina, 25) con la scelta della soluzione che la rispetti (CEDU, 20.12.2005, Trykhlil c. Ucraina, 38 – 50). Pertanto, in relazione all'azione prevista dall'art. 389 c.p.c. in sede interpretativa il giudice amministrativo deve adottare tutte le misure che diano effettiva tutela al ricorrente la cui pretesa risulti fondata (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1220/2010)".*

E' nota la giurisprudenza della Corte Costituzionale (Sentenze nn. 348 e 349 del 2007), nella quale la CEDU era stata definita quale "norma interposta" nel giudizio di costituzionalità delle leggi; tuttavia, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, anche il Giudice è tenuto a considerare gli effetti dell'art. 6, a mente del quale *"L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le*



competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali».

Quanto sopra è stato confermato anche in una pronuncia del TAR Lazio: *«Ebbene, a giudizio del Collegio, la questione giuridica in esame appare destinata a nuove e ancor più incisivi sviluppi a seguito dell'entrata in vigore, lo scorso 1 dicembre 2009, del Trattato di Lisbona firmato nella capitale portoghese il 13 dicembre 2007 dai rappresentanti dei 27 Stati membri, che modifica il Trattato sull'Unione europea ed il Trattato che istituisce la Comunità europea. Infatti, fra le più rilevanti novità correlate all'entrata in vigore del Trattato, vi è l'adesione dell'Unione alla CEDU, con la modifica dell'art. 6 del Trattato che nella vecchia formulazione conteneva un riferimento "mediato" alla Corte dei diritti fondamentali, affermando che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali siano garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi del diritto comunitario. Nella nuova formulazione dell'art. 6, viceversa, secondo il comma 2 "... l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" e secondo il comma 3 "i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali". Il riconoscimento dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU come principi interni al diritto dell'Unione, osserva il Collegio, "ha immediate conseguenze di assoluto rilievo, in quanto **le norme della Convenzione divengono immediatamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione e quindi nel nostro ordinamento nazionale, in forza del diritto comunitario, e quindi in Italia ai sensi dell'art. 11 della Costituzione**, venendo in tal modo in rilievo l'ampia e decennale evoluzione giurisprudenziale che ha, infine, portato all'obbligo, per il giudice nazionale, di interpretare le norme nazionali in conformità al diritto comunitario, ovvero di procedere in via immediata e*



diretta alla loro disapplicazione in favore del diritto comunitario, previa eventuale pronuncia del giudice comunitario ma senza dover transitare per il filtro dell'accertamento della loro incostituzionalità sul piano interno" (così Tar Lazio, Sez. II bis, sentenza n. 11984 del 18 maggio 2010).

I provvedimenti contestati non consentendo alla ricorrente di poter partecipare in condizioni di parità alla procedura di stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro, violano il diritto alla sicurezza sociale.

Con l'espressione sicurezza sociale si intende altresì l'insieme degli interventi pubblici finalizzati a proteggere gli individui e le famiglie dallo stato di bisogno e dai rischi più gravi della vita. Ai sensi dell'art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, immediatamente operante negli ordinamenti nazionali in virtù di quanto ampiamente illustrato *"ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione [...]"*

Risulta palese che i provvedimenti impugnati sancendo l'esclusione della ricorrente, sono destinati ad incidere sul tenore di vita dei medesimi relativamente alle possibilità di accesso ad incarichi di lavoro che ad oggi sono stati caratterizzati dalla precarietà, come si evince dalla dichiarazione rilasciate delle prestazioni di servizio rese ed in atti.

PERICULUM IN MORA

Lo scrivente ritiene indispensabile che l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento avvenga quanto prima.

Ai fini di quanto qui rileva l'art. 8 del predetto DDL stabilisce il piano di assunzione straordinario per l'anno scolastico 2015/2016 specificando che:

"... Comma 1. Autorizza il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca ad attuare, per l'anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di assunzione a tempo indeterminato di personale docente per tutte le scuole statali... esclusivamente per la copertura di posti vacanti e disponibili all'interno del nuovo organico dell'autonomia. La disposizione di legge si rende



necessaria al fine di rispondere alle esigenze didattiche e organizzative delle istituzioni scolastiche autonome che, ..., necessitano di un corpo docente numericamente e professionalmente adeguato alle nuove esigenze. **In sede di prima attuazione, ai fini dell'articolo 8, l'organico dell'autonomia è determinato, entro il 31 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, per i posti comuni e di sostegno, mentre per i posti per il potenziamento sono successivamente istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell'organico funzionale determinato in conformità ai criteri ed obiettivi di cui all'articolo 2.**

Comma 2. ***Il comma definisce i destinatari del piano straordinario di assunzioni. ... i soggetti destinatari sono i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di assunzione, nelle graduatorie del concorso pubblico per titolo ed esami a posti e cattedre bandito nel 2012 e **gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di assunzione, nelle graduatorie a esaurimento del personale docente.*****

Comma 3. ...i destinatari, interessati all'assunzione, provvedano a formulare apposita domanda di assunzione secondo le modalità stabilite da comma 8 ...

Comma 4. Il comma disciplina le modalità di assunzione e si suddivide in tre fasi consequenziali e temporalmente determinate in deroga a quanto previsto dall'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo aprile 1994 n. 297. Nella fase di cui alla lettera a) sono assunti i vincitori nell'ambito della regione di cui alla graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale. Nella fase di cui alla lettera b) sono assunti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili al termine della fase precedente. Nella fase di cui alla lettera c) sono assunti i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, nel limite



dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale.

Comma 7. Il comma, al fine di dare piena e celere attuazione al piano straordinario di assunzioni, prevede un meccanismo rapido di accettazione della proposta di assunzione, che dovrà avvenire inderogabilmente entro dieci giorni dalla data di ricezione tramite apposito sistema informativo gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata accettazione comporta l'esclusione dal piano straordinario delle assunzioni. Il sistema di accettazione o rinuncia non consente la messa a disposizione dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito delle stesse...".

La tempistica di intervento del Governo è serrata e, da quanto si comprende dal testo, l'inserimento straordinario nell'organico a tempo indeterminato sarà effettuato prima dell'inizio dell'anno scolastico 2015/2016.

Essendo l'appartenenza alle graduatorie ad esaurimento un requisito fondamentale (oltre al possesso del titolo abilitante) per l'accesso alla proposizione della domanda di cui al comma 3 del citato art. 8, si è resa necessaria l'instaurazione del presente giudizio d'urgenza.

Lo stesso Ministro Stefania Giannini precisa che ***"saranno interessati dal piano di assunzione tutti coloro che, faranno parte delle graduatorie, anche su impulso di azioni legali"***. Alla luce quindi dell'imminente modifica del sistema di reclutamento del personale docente (lo stesso Presidente del Consiglio indica come termine l'1.09.2015) che coinvolgerà il personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento, si chiede sin d'ora che il Giudice Voglia accogliere, con provvedimento d'urgenza, la domanda della ricorrente. Il ricorso d'urgenza è infatti subordinato alla sussistenza di una serie di presupposti, tutti presenti nella fattispecie in esame, quali la dimostrazione da parte del ricorrente del *periculum in mora* (Trib. Catania, ord. 5 gennaio 2004, in *Arch. Civ.*, 2004, 339), del *fumus boni iuris* (Trib. Milano, ord. 9 febbraio 2005, in *Guida al dir.*, 2005, fasc. 36, 81), della irreparabilità, gravità ed imminenza del danno (Trib. Napoli, ord. 24 aprile 2000, in *Giur. nap.*, 2000, 324), della atipicità e della sussidiarietà del tipo di tutela richiesta, della mancanza, cioè di un rimedio *ad hoc* tra quelli previsti nelle varie sezioni del capo III (Trib. Civitavecchia, 25 maggio



2009; Trib. Monza-Desio, 22 settembre 2004, in *Giur. Mer.*, 2005, I, 575; Trib. S.M. Capua Vetere, ord. 16 marzo 2004, *ivi*, 2004, 2490; Trib. Avezzano, ord. 18 giugno 2004, *ivi*, 2004, 1685).

Anche come affermato dalla recentissima *Sentenza del Tribunale di Pordenone – Sez. Lavoro – Giudice Dott. Angelo Riccio Cobucci, in data 11.06.2015*, nel procedimento n. 310/2015 R.G.L.

Inoltre *sul periculum in mora*, richiamando il DDL sulla Buona Scuola, confermando che “che il mancato inserimento dei ricorrenti nella terza fascia delle GAE fin dalla domanda, possedendo gli stessi il titolo abilitante, ha fatto loro perdere la possibilità di assunzione in ruolo in quanto tali graduatorie sono utilizzate per l’assunzione a tempo indeterminato. Il Disegno di Legge di riforma delle scuola al co. 2 dell’art. 8 stabilisce proprio che i docenti interessati al piano straordinario di assunzione saranno quelli iscritti a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente. Esiste quindi un pericolo grave ed irreparabile per i docenti i quali, non vedendosi riconosciuto il diritto all’inserimento nelle GAE della Provincia di Pordenone, non avranno nessuna possibilità di partecipare alle assunzioni previste dalla riforma della scuola appena approvata né a supplenze future in quanto le Graduatorie esistenti con decorrenza dal 1.9.2015 perderanno efficacia. Va ritenuta pertanto la fondatezza delle ragioni espresse dagli odierni ricorrenti”.

Alle luce delle sopra motivazioni, il Giudice di Pordenone, Dott. Angelo Riccio Cobucci, ha accolto la domanda proposta dai docenti, in via d’urgenza ex ricorso 700 c.p.c. ordinando l’annullamento del provvedimento di esclusione dei ricorrenti dalle Graduatorie ad Esaurimento per la Provincia di Pordenone e per l’effetto dispone l’inserimento degli stessi anche attraverso la riattivazione delle funzioni delle piattaforma telematica.

Inoltre è opportuno fare rilevare che la ricorrente ha una convivenza more uxorio con il Sig. Gentili e due figli a carico come risulta da copia della certificazione di residenza e stato di famiglia che si rimette in allegato (Doc n. 16)

La Sig.ra Corsi ha da mantenere due figli Niccolò di tredici anni e Simone di venti anni iscritto all’Università degli studi di Pisa come risulta dalla copia del contratto di locazione e rette universitarie che si rimettono in allegato (doc n. 17)

Il mancato inserimento in GAE le comporta sicuramente un danno grave ed irreparabile.



Ci si riserva ovviamente di instaurare il giudizio di merito nei termini di legge al fine di ottenere quanto richiesto con l'odierno ricorso d'urgenza.

Tanto premesso, la ricorrente come sopra assistita e rappresentata ed ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c.

CHIEDE

Che il signor Giudice designato presso il Tribunale di Livorno, in funzione di Giudice del Lavoro, ritenuta la propria competenza e la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum mora* così come riportato in ricorso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 700 e 669 bis e ss. c.p.c. Voglia, con decreto inaudita altera parte, o in subordine fissata l'udienza di comparizione delle parti, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1-Accertare e dichiarare previa disapplicazione del D.M. 235/2014 nonché degli altri atti connessi e/o conseguenti, il diritto della ricorrente **all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso A059 Scienze matematiche, Chimica e Fisica scuola secondaria di I grado** ;
- 2-Condannare e/o ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad inserire la ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento, per le classi di concorso A059 Scienze matematiche, Chimica e Fisica -scuola secondaria di I grado -punteggio 105- o con diverso punteggio ritenuto di giustizia;
- 3-Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a IVA e CPA come per legge, e spese generali, da distrarsi in favore del difensore che, sin da ora, si dichiara antistatario.

oooOOOooo

Voglia quindi, confermati gli eventuali provvedimenti assunti nel corso dell'udienza cautelare nel contraddittorio delle parti, l'Ill.mo Tribunale adito voglia fissare termine per l'eventuale instaurazione di procedimenti di merito, nella cui sede la ricorrente rassegna le seguenti

CONCLUSIONI



1. Accertare e dichiarare previa disapplicazione del D.M. n. 235/2014 nonché degli altri atti connessi e/o conseguenti, il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso per le classi di concorso A059 Scienze matematiche, Chimica e Fisica scuola secondaria di I grado –punteggio105- o con diverso punteggio ritenuto di giustizia;
2. Condannare e/o ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad inserire la ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento, per le classi di concorso A059 Scienze matematiche, Chimica e Fisica scuola secondaria di I grado –punteggio105-
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a IVA e CPA come per legge, e spese generali, da distrarsi in favore del difensore che sin da ora, si dichiara antistatario.

oooOOOooo

Si ritiene matura la causa per la decisione.

Si producono:

-Mandato alle liti

- 1-Laurea in Biologia;
- 2-Abilitazione all'attività di biologo;
- 3-Copia master Universitario I livello in Alimenti, alimentazione e nutrizione conseguito presso l'Università di Roma Tor Vergata il giorno 29.05.2009;
- 4-Copia master Universitario II Livello in Natura e Scienza, Episteme e Didattica presso l'Università di Roma Tor Vergata datato 25.10.2010;
- 5-Copia master in Teoria generale delle Scienze naturali presso l' università degli studi Guglielmo Marconi;
- 6-Copia Master in Principi delle scienze naturali datato 04.05.2012 ;
- 7-Copia attestazione NEOL Inglese Online per insegnanti livello B2 datata 19.12.2011;
- 8-Copia abilitazione PAS -Percorso abilitante speciale all' INSEGNAMENTO – conseguita presso l' Università di Pisa in data 24.07.2014 e datato 03.06.2015 Percorso classe di abilitazione A059 matematiche e scienze nella scuola secondaria di primo grado;



- 9-Copia Graduatorie di Circolo di Istituto di SECONDA FASCIA, con le seguenti classi di concorso: per scuola secondaria di I grado classe di concorso A059 Scienze matematiche, Chimica e Fisica –punteggio105-;
- 10-Copia ordine di servizi;
- 11- Copia domanda cartacea di inserimento in GAE –graduatoria ad esaurimento-provincia di Livorno;
- 12- Copia GAE Fascia III Classe di concorso A059 Provincia di Livorno
- 13- Copia provvedimento emesso dal MIUR Prot. 743 del 12.03.2015 AOOUSPMSUO10
- 14- Copia sentenza il Tribunale di Pordenone – Sez. Lavoro – Giudice Dott. Angelo Riccio Cobucci, in merito al procedimento n. 310/2015 R.G.L.;
- 15- Copia articoli orizzonte scuola Giudice lavoro Cremona e Giudice del lavoro di Terni;
- 16- Copia della certificazione di residenza e stato di famiglia Sig.ra Corsi;
- 17-Copia contratto di Locazione e rette Università di Pisa Sig. Simone gentili figlio della Sig.ra Corsi

..oooOOOooo

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, e pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad € 259,00 in quanto le ricorrenti hanno un reddito complessivo familiare superiore ad € 34.107,32

Portoferraio, 06 agosto 2015

Avv. Donatella Martorella



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'
DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Lo scrivente procuratore in adempimento del mandato in calce rilasciato dalla ricorrente

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per le classi concorsuali A059 Scienze matematiche, Chimica e Fisica scuola secondaria di I grado –punteggio105– ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento dei ricorrenti nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per le classi concorsuali– A059 Scienze matematiche, Chimica e Fisica scuola secondaria di I grado sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;
- i contro interessati non sono solo i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli anni scolastici 2014-2017 dell'ambito territoriale Provinciale di Livorno , relativamente alle classi di concorsuali nelle quali la ricorrente ha chiesto di inserirsi;
- i contro interessati sono anche tutti i docenti (di cui si ignorano le generalità e la provenienza), delle Province d'Italia che hanno inviato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per l'ambito territoriale Provinciale di Livorno relativamente alle classi di concorsuali nelle quali la ricorrente ha chiesto di inserirsi;

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione d'udienza (in caso di mancato accoglimento dell'istanza di esame *inaudita altera parte*) sarebbe impossibile nei modi ordinari, non soltanto in ragione della consistenza numerica dei destinatari, ma per l'impossibilità di identificarli

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;



- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte contestata anche mediante affermazioni contenute nella IV Sez. Del Consiglio di Stato n. 106 del 19.02.1990;
- la pubblicazione sulla G.U. appare inoltre molto onerosa per la ricorrente;
- il Giudice adito può, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il TAR del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (tra le tante TAR Lazio n. 176/09);
- anche altri Tribunali hanno autorizzato la notifica in tale forma alternativa " ... *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero di soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire, esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale giustificano il ricorso a fornire alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 1515 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria*" (Trib. Genova del 01.09.2011 e Trib. Genova 15.04.2014, che si produce, doc. 9).

RILEVATO INOLTRE CHE

la notifica con pubblicazione sul sito internet continua ad essere utilizzata dal Giudice Amministrativo e dal Giudice ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si vede il sito del M.I.U.R. www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15), tutto ciò premesso lo scrivente

FORMULA ISTANZA

affinchè la S.V. valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE



la notificazione del ricorso

- ai potenziali contro interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR ed affissione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza negli spazi dell'ufficio regionale destinati alla comunicazione al personale docente o secondo le modalità ritenute opportune;
- alle Amministrazioni convenute mediante notifica all'indirizzo di posta certificata dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze pec.firenze@mailcert.avvocaturastato.it per procedimenti civili, amministrativi e penali ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it
- in ogni altro modo ritenuto opportuno.

Portoferraio, 06 agosto 2015

Avv.to Donatella Martorella





TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice designato dott. Raffaella Calò,
designato per la trattazione della causa nel procedimento n. 966/2015;
letto il ricorso che precede, presentato da ALBA CORSI;
visti gli artt. 415, comma 2° e 416, comma 1° e 2° c.p.c.;
ritenuta, alla luce della prospettazione attorea, l'insussistenza dei presupposti di legge per disporre
la integrazione *ex art. 151 c.p.c.* del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati da parte attrice
come eventuali controinteressati (*rectius* indicati come potenziali resistenti, e dunque per tabulas
privi di un interesse attuale – e non meramente potenziale – alla partecipazione al giudizio);

FISSA

l'udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno **23 giugno 2016, ore 9,40** nei locali siti in
Livorno, via De Larderel n. 88, aula n. 5 alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente,
ricordando in particolare al convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima
dell'udienza, mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere
proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio nonché tutte le sue difese,
ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.

Con avviso che non si potrà tener conto dei documenti per i quali non vi sia prova certa di
tempestiva produzione.

Livorno, 25/08/2015

Il Giudice
Raffaella Calò

Il Cancelliere



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ATTI E PROVVEDIMENTI

TRATTI DAL FASCICOLO INFORMATICO

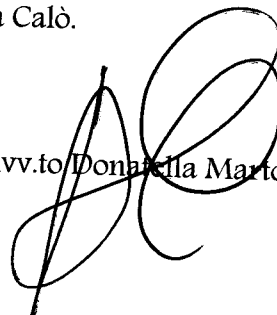
Il sottoscritto Avv.to Donatella Martorella, con studio in Portoferraio Via Dietro La Pieve n. 3 C.F. MRTDTL83R44G912X, quale difensore della Sig.ra Corsi Alba -CRSLBA65A45D403Y- nata a Empoli il 05 gennaio 1965 e residente in Marciana Marina Via Marteri di Corfù e Cefalonia n 1, in forza di procura alle liti rilasciata in data 06.08.2015 nel procedimento R.G. 966/2015 del Tribunale di Livorno -Giudice del Lavoro- Dr.ssa Raffaella Calò ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis, D.L. n. 179/2012 (convertito con L. n. 221/2012), introdotto dal D.L. n. 90/2014, convertito con la legge 11 agosto 2014 n.114,

attesta

che la copia del ricorso datato 06.08.2015 e del relativo decreto di fissazione di udienza datato 25.08.2015 sono conformi alla copia informatica dello stesso presenti nel fascicolo informatico CORSI ALBA/MIUR/UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, IN PERSONA DEL DIRIGENTE PRO/UFFICIO SCOLASTICO - UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LIVORNO IN PERSONA DEL DIRIGENTE PRO TEMPORE R.G. 966/2015 del Tribunale di Livorno -Giudice del Lavoro- Dr.ssa Raffaella Calò.

Portoferraio, 26 agosto 2015

Avv.to Donatella Martorella



RELATA DI NOTIFICA

Su istanza dell' Avv.to Donatella Martorella io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all' intestato ufficio ho notificato copia del presente atto al

-MIUR MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO in Firenze Via degli Arazzieri, 4 - C.A.P. 50100 mediante rimessa fatta a

-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, IN PERSONA DEL DIRIGENTE PRO TEMPORE, domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO in Firenze Via Via degli Arazzieri, 4 - C.A.P. 50100 mediante rimessa fatta a

UFFICIO SCOLASTICO - UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LIVORNO IN PERSONA DEL DIRIGENTE PRO TEMPORE, domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO in Firenze Via Via degli Arazzieri, 4 - C.A.P. 50100 mediante rimessa fatta a

Oggi, mediante rimessa in piego raccomandato con avviso di ricevimento, dall'ufficio postale di Livorno - Centro oss te tutte le formalità di legge.

Livorno _____

L' Ufficiale Giudiziario
Dr. Marcello Mascia

